REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con delibera C.C. n. 36 del 28-5-2021

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Norme di riferimento e principi generali
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza
- Art. 5 Caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza
- Art. 6 Informativa
- Art. 7 Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati
- Art. 8 Titolare e Responsabili del Trattamento dei dati
- Art. 9 Incaricati del Trattamento
- Art. 10 Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati
- Art. 11 Sicurezza dei dati
- Art. 12 Accesso ai dati
- Art. 13 Diritti dell'interessato
- Art. 14 Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale
- Art. 15 Provvedimenti attuativi
- Art. 16 Pubblicità del Regolamento
- Art. 17 Rinvio dinamico
- Art. 18 Entrata in vigore

Art. 1 – Premessa

Le immagini delle persone, quando rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. L'attività di videosorveglianza dà luogo pertanto a trattamento di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a riprese video.

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal comune di Monte Argentario nel proprio territorio comunale, venga effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 - Norme di riferimento e principi generali

Questo Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio comunale dal comune di Monte Argentario.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto da:

 Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

- Direttiva UE 2016/680 relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- DPR n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
- Legge n. 38/2009 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori".

La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, RGDP e, in particolare:

Principio di liceità

Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD. Le attività di videosorveglianza effettuate dal Comune, pertanto, sono consentite senza necessità di consenso da parte degli interessati.

Principio di necessità

In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme ed il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

Principio di proporzionalità

La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

Principio di finalità

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per «dato personale», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
 identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere
 identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo
 come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo
 online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
 psichica, economica, culturale o sociale
- per «trattamento», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per "banca dati", il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese
- per «titolare», l'Ente Comune di Monte Argentario, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- per «responsabile», la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- per «responsabile esterno», il soggetto esterno di cui il titolare si avvale affidando ad esso
 determinate attività che restano nella sfera della titolarità del Comune di Monte Argentario e
 che non comportano decisioni di fondo sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati;
 rientrano tra questi le Ditte incaricate dall'Amministrazione Comunale di effettuare la
 realizzazione degli interventi di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria
 hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di
 archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza;
- per «autorizzato», la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento;
- per "interessato", la persona fisica identificata o identificabile, che può cioè essere identificata in modo diretto o indiretto;
- per «terzo», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

- per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile
- per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 4 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono esclusivamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell'Amministrazione comunale; il sistema di videosorveglianza del Comune di Monte Argentario, è principalmente rivolto a garantire la sicurezza urbana.

In particolare, il sistema di videosorveglianza attivato dall'Amministrazione è finalizzato a:

- a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
- b) prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- d) tutelare l'incolumità e la sicurezza del personale dell'Amministrazione;
- e) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- f) monitorare il traffico e rilevare dati anonimi per l'analisi dei flussi veicolari e per la predisposizione di eventuali piani comunali del traffico;
- g) controllare l'accesso alle Zone a Traffico Limitato di pertinenza dell'Amministrazione;
- h) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale, con particolare riferimento alla prevenzione degli incendi;
- i) acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali:
- j) per controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose; monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- k) verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

L'uso dei dati personali, nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

Art. 5 – Caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza

Il sistema di videosorveglianza del Comune consiste in una parte fissa ed in un a parte mobile. Le caratteristiche tecniche degli impianti sono descritte nella documentazione di progetto e di collaudo in coerenza con quanto dispone l'articolo 25 del RGDP riguardo alla protezione dei dati

per impostazione predefinita (privacy by design). La documentazione prima citata è custodita dal Responsabile del Corpo di Polizia Municipale.

5.1 Caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza fisso.

Il sistema si compone di una serie di telecamere installate nel territorio del Comune, da reti per la trasmissione dei dati dedicate e da una centrale di controllo, comprendente apparati per la registrazione e monitor per la visione delle immagini.

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

La centrale di controllo è collocata in un locale dedicato, ad uso esclusivo nella sede del Comando di Polizia Locale.

Il locale che ospita la centrale di controllo è dotato di porta con serratura efficiente e affidabile, è accessibile esclusivamente da personale dotato di specifica autorizzazione, la procedura per la gestione delle chiavi di accesso è gestita dal Responsabile.

5.2 Caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza mobile

Il sistema è formato da impianti di ripresa mobili che possono essere installati in luoghi diversi secondo le finalità da perseguire. Le immagini riprese vengono registrate e trasmesse alla centrale di controllo

Art. 6 - Informativa

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; A tal fine il Comune utilizzerà lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, predisposto dall'Autorità garante.

La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.

L'Amministrazione, nella persona del Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga ad informare in modo adeguato, ai sensi dell'articolo 13 del RGPD, gli interessati delle modalità di trattamento dei dati personali con il sistema di videosorveglianza, attraverso una apposita sezione della pagina dedicata al trattamento dei dati personali (Privacy) del sito istituzionale dell' Amministrazione. Nella citata sezione del sito istituzionale oltre al presente regolamento sarà riportata, e tenuta aggiornata, l'ubicazione delle telecamere fisse del sistema di videosorveglianza

Art. 7 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In questa fase di prima attuazione della normativa europea, l'Ente, in conformità al disposto di cui all'art. 35, Paragrafi 4 e 5, RGPD, al fine di avere maggiore chiarezza in relazione ai nuovi adempimenti, attenderà la pubblicazione obbligatoria da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti alla Valutazione di impatto e l'eventuale pubblicazione dell'elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una Valutazione di impatto

Art. 8 - Titolare e Responsabili del Trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monte Argentario, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare. Il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza. Il Responsabile del trattamento è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente Regolamento.

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Le competenze proprie del Responsabile del trattamento sono analiticamente disciplinate nel nell'atto giuridico avente forma scritta, con il quale il Titolare provvede alla sua designazione. In particolare:

- il Responsabile del trattamento individuerà e nominerà con specifici atti gli autorizzati del trattamento, nell'ambito delle attività di videosorveglianza, impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, RGPD; detti incaricati saranno opportunamente istruiti e formati da parte del Responsabile del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
- il Responsabile del trattamento provvede a rendere l'informativa "minima" agli interessati secondo quanto definito al precedente art. 6;
- il responsabile provvede alla redazione e aggiornamento dell'informativa "estesa", ai sensi dell'articolo 13 del RGPD, ed alla sua pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale come disposto dal precedente articolo 6
- il Responsabile del trattamento verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD;
- il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- il Responsabile del trattamento, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 32, RGPD, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;
- il Responsabile del trattamento garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nell'effettuazione dell'eventuale Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGPD e del precedente art. 7 del presente Regolamento e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del RGPD;

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

- il Responsabile del trattamento affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1, del RGPD, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento,
- il Responsabile del trattamento garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare del trattamento, sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;
- il Responsabile del trattamento è responsabile della custodia e del controllo dei dati
 personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei
 dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
 finalità della raccolta. Il Responsabile del trattamento assicura che gli autorizzati si
 attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento
 è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le
 operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- il Responsabile del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di
 direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale autorizzato con riferimento
 ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto
 del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa
 in materia di trattamento dei dati personali;
- il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli autorizzati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.
- Il Responsabile interno del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28, RGPD.

Art. 9 – Autorizzati al Trattamento

Il Responsabile del trattamento dei dati procede ad individuare con proprio atto, le persone fisiche dipendenti dall'Amministrazione autorizzate, nell'ambito del sistema di videosorveglianza, al trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli autorizzati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.

Gli autorizzati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Responsabile il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

In particolare, gli incaricati devono:

• per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

cura di non lasciare aperto il sistema attivo in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro;

- conservare i supporti informatici contenenti registrazione delle immagini in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- custodire e controllare i dati personali (registrazione delle immagini acquisite dal sistema) affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile del trattamento dei dati:
- mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
- conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
- fornire al Responsabile del trattamento dei dati ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo;
- informare tempestivamente il responsabile di guasti, malfunzionamenti e di qualsiasi anomalia del sistema di videosorveglianza,

Tra i soggetti designati quali autorizzati verranno individuati, con l'atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini registrate.

Art. 10 - Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati

L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) secondo due modalità:

- a) per le postazioni fisse in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale e /o definito dal Responsabile;
- b) per postazioni temporanee, che vengono attivate secondo specifiche necessità (esempio controllo abbandono rifiuti, in occasioni di manifestazioni sportive o simili etc), in conformità con la "Disciplina dell'attività di videosorveglianza realizzata attraverso apparati mobili", definita dal Comune.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la centrale di controllo ubicata in un locale ad uso esclusivo nell'area del Corpo Polizia Municipale; in questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e/o registrate.

Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, ed alla prevenzione e repressione di violazioni connesse con il conferimento/deposito dei rifiuti alla luce delle richiamate disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione quali richieste investigative dell'autorità o della polizia giudiziaria.

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

In ragione di necessità investigative e su richiesta formale dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria il Responsabile potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni.

Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 11 - Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

- a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico:
- c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, RGPD, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione:
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 10, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti autorizzati dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
- e) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.

Art. 12 – Accesso ai dati

L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- a) al Titolare, al Responsabile ed agli autorizzati al trattamento;
- b) alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
- c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale;
- d) per quanto riguarda le immagini acquisite attraverso apparati di ripresa mobili al soggetto esterno che fornisce gli apparati e/o il servizio di ripresa, secondo quanto disposto dalla "Disciplina dell'attività di videosorveglianza realizzata attraverso apparati mobili"
- e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente.

Art. 13 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto di ottenere, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni:

- a) la conferma, dal titolare del trattamento, che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
- c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati:
- d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD.

L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati del Comune, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGDP ovvero al Responsabile del trattamento dei dati individuato nel Responsabile dell'Area Polizia Municipale, (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Privacy").

L'interessato può richiedere il blocco delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, a seguito della presentazione di una denuncia/querela per un reato che lo riguarda avanzando specifica domanda al Responsabile, in attesa che la Forza di Polizia/Autorità Giudiziaria procedente richieda le immagini stesse.

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

La domanda di blocco delle immagini deve essere effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato (**) al presente Regolamento, entro 24 ore dall'evento del presunto reato.

A seguito della domanda, corredata dalla copia della denuncia/querela, il Responsabile provvede al blocco delle immagini di cui si tratta per un periodo di 72 ore in attesa delle richiesta di Polizia/Autorità Giudiziaria.

Art. 14 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD :

Art. 15 – Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 16 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e potrà essere reperita sul sito internet del Comune.

Art. 17 - Rinvio dinamico

Considerata la dinamicità della materia le disposizione del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti di ordine superiore. In tali casi, in attesa di formale modifica del presente regolamento sarà ritenuta applicabile la normativa sopraordinata.

Art. 18 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1° giorno successivo al decimo di pubblicazione della deliberazione di approvazione.

COMUNE DI	MODULO accesso immagini videosorveglianza per	
MONTE ARGENTARIO	Avvocati	

Scheda di Accesso al Sistema di Videosorveglianza Avvocati [entro 24 ore dall'evento**]

Al Responsabile del Settore Corpo Polizia Municipale Comune di Monte Argentario

Il sottoscrittoAvvocato del foro di	-
con studio in Via/P.zza	
identificato con nrRilasciata da	
di il	
Tel/CellEmail/PEC	
In qualità di difensore di Fiducia/Ufficio di Indagato nel procedimento penale nrR.G.	N.R
PMPendente avanti il Tribunale di	
, in virtù di Nomina effettuata in dataCome risulta dalla	
documentazione allegata in copia,	
CHIEDE	
l'ESTRAZIONE della registrazione delle immagini riprese il giorno dalle	
ore alle ore dalla telecamera posta in	
e l'ACQUISIZIONE delle stesse.	
NB: come disposto dalla Delibera di Giunta nr. XXXXX del XXXXXX, le spese per il rilascio di	
copia di singolo filmato, riversato su apposito supporto, sono a carico del richiedente ed	t
ammontano a XX.XX€	
Si specifica che la richiesta riguarda il seguente avvenimento:	
Informazioni utili per la ricerca delle immagini:	
Veicolo (colore, targa, marca):	

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	MODULO accesso immagini videosorveglianza per Avvocati			
Persona/e (statura, abbigliamento):				
Posizione (es. civico,	davanti a)			
Data	Firma (per esteso)			
Documenti allegati:				
[] copia del Verbale di Nomina del Difensore				
[] copia del Documer	nto d'Identità			
	L'Addetto al Front-Office			
	PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO			
Alla presente richiesta	à è dato esito:			
NEGATIVO, per i seg	uenti motivi:			
POSITIVO: il giorno _	alle ore si consegna copia delle immagini su []			
CD / [] DVD a				
Si allega alla present	e ricevuta di pagamento dei supporti informatici.			
Firma per ricevuta				
NB: l'uso e l'eventuale divulgazione a terzi delle immagini o parti di esse dovrà rispettare la				
vigente normativa, in particolare quella relativa alla Privacy e alla Procedura Penale.				
L'Ag./Uff. di Polizia Lo	ocale II Responsabile del Procedimento			

COMUNE DI		
MONTE ARGENTARIO		

LETTERA DI AUTORIZZAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA

Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016

Egregio Sig./Sig.a:	
PREMESSO	CHE
 autorizzato al trattamento dei dati personali, nell'al con specifico documento; Le sue mansioni comprendono anche il trattament videosorveglianza comunale; il trattamento dei dati personali è regolato o 	io, titolare del trattamento dei dati, e ed è già stato mbito di svolgimento delle mansioni a Lei assegnate o dei dati personali raccolti a mezzo dell'impianto di dal Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, orveglianza del 8 aprile 2010 del Garante per la è dotato di un proprio Regolamento sulla
Con la presente	
LEI È AUTOR	ZZATO
al trattamento dei dati personali a mezzo dell'impianto modalità:	o di videosorveglianza comunale con le seguenti
Visione delle immagini "Live" Visione delle immagini registrate Estrazione delle immagini registrate in	□ SI □ NO □ SI □ NO file video □SI □ NO
Restano valide le modalità di trattamento definite nell'auto già stata consegnata.	rizzazione "generale" al trattamento di dati che Le è
nella normativa di settore e nel Regolamento Com nel caso del verificarsi di qualsiasi evento che	possa violare o minacciare la sicurezza dei dat (in termini di disponibilità, riservatezza ed integrità)
Ai fini della documentazione si chiede di firmare cop Responsabile	oia della presente autorizzazione e restituirla al
Data	
firma Responsabile	firma Autorizzato

MODULO RICHIESTA BLOCCO IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA

Al Responsabile del Settore Corpo Polizia Municipale Comune di Monte Argentario

Il sottoscritto		nato a _		
ilreside	nte in		comune di	
identificato con (doc)		N°	_	
Rilasciato da	di	i	il	
Tel	e-mail			
Avendo sporto denuncia/querela per il reato di				
Come risulta dalla documenta	azione allegata in copi	a		
CHIEDE				
Il blocco delle riprese effettuate dal sistema di Videosorveglianza del Comune il giorno				
alle orealle ore	dalla telecamer	a/e posta /e in via	a /piazza	
	ir	n attesa che la Au	torità giudiziaria o forza di	
Polizia procedente le richieda (max 72 ore all'evento)				
Si specifica che la richiesta riguarda il seguente avvenimento				
Informazioni utili per la ricerca	a delle immagini			
Veicolo (modello, colore, targ	a)			

COMUNE DI
MONTE ARGENTARIO

MODULO RICHIESTA BLOCCO IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA

Persona/e (statura, abbigliamento)		
Posizione (es. civico, davanti a)		
Data	Firma (per esteso)	
Documenti allegati		
	L'adetto alla ricezione	
000000000000000000000000000000000000000		
PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO		
La richiesta è stata assolta in data Corpo della polizia municipale in attesa della richiesta de competente		
Le immagini sono state trasmesse in data Procedente in base alla richiesta Prot	_ alla Polizia / Autorità giudiziaria	
Non essendo pervenuta alcuna richiesta da parte Polizia immagini sono state cancellate in modo definitivo	/ Autorità giudiziaria procedente le	
Data	il Responsabile del procedimento	